



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2020)0288

Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio *I**

Emendamenti* ** del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

* Si tratta di una versione provvisoria del testo approvato, redatta immediatamente dopo la votazione finale del 23 ottobre 2020.

** I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0199/2019).

Emendamento 284

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione, **la crescita e gli investimenti**, la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e **portando** la ricerca e l'innovazione **fuori** dai laboratori, **inserendole nei** campi e **nei** mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", del 29 novembre 2017, conclude che la PAC dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future, promuovendo l'occupazione **e gli investimenti, rendendo più rigorose le norme in materia di lavoro, rafforzando** la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e **trasferendo, adeguandole**, la ricerca e l'innovazione dai laboratori **ai** campi e **ai** mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile **e lo sviluppo rurale**.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È necessario che il settore agricolo non subisca le conseguenze finanziarie di decisioni politiche quali il recesso del Regno Unito dall'Unione europea o il finanziamento di nuove politiche dell'Unione. Si dovrebbe tenere conto della risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP)), in cui il Parlamento europeo ha deplorato che la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 2021-2027 comporti una riduzione del 15 % del bilancio della PAC e si è dichiarato contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che incida negativamente sulla natura stessa e sugli obiettivi di tale

politica. In tale contesto si è altresì opposto alla proposta di ridurre di oltre il 25 % il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La PAC svolge un ruolo fondamentale nell'Unione attraverso i pagamenti diretti e i fondi del secondo pilastro per gli agricoltori, contribuendo in modo significativo non solo alla sicurezza alimentare ma anche agli investimenti e all'occupazione nelle aree rurali. I drastici tagli previsti per la PAC non sono accettabili. Per questo motivo, la PAC dovrebbe concentrarsi sulle sue attività principali ed è opportuno che i finanziamenti ad essa destinati nel periodo 2021-2027 per l'UE-27 siano mantenuti almeno allo stesso livello del bilancio 2014-2020, iscrivendo nel contempo in bilancio l'importo iniziale per la riserva per le crisi nel settore agricolo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) A norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, compresa, tra l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e del rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi **una maggiore** sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC **nonché per** elaborare e definire il quadro di verifica **e di** conformità **per i beneficiari**.

Emendamento

(3) È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi **garantire più** sussidiarietà **e flessibilità** per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC **alle proprie esigenze specifiche** e ai requisiti di base dell'UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. **Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero** elaborare e definire il quadro di verifica **per i beneficiari per continuare a garantire la** conformità **degli interventi dei piani strategici della PAC al diritto applicabile dell'Unione. I requisiti di base dell'Unione, tra cui le buone condizioni agronomiche e ambientali e i criteri di gestione obbligatori, assicurano un approccio comune e la parità di condizioni tra Stati membri.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento

Emendamento

(5) Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento

europeo e del Consiglio [nuovo regolamento finanziario]¹², in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

¹² Regolamento (UE, Euratom) ... **[nuovo regolamento finanziario]**.

europeo e del Consiglio [nuovo regolamento finanziario]¹², in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

¹² Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Parte delle disposizioni del regolamento (UE) .../...[regolamento RDC^{1 bis}] dovrebbero applicarsi al presente regolamento.

^{1 bis} **[regolamento RDC]**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre ulteriori norme che rendono più complicato l'uso del

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

Emendamento

(9) È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e le relazioni annuali ***sulla liquidazione e*** sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. ***Gli organismi pagatori dovrebbero rafforzare il loro ruolo di consulenza agli agricoltori e adoperarsi per semplificare le procedure per i beneficiari assicurando il rispetto delle norme a livello di Unione.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero

Emendamento

(10) Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero

designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale **o regionale** e tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni.

Emendamento 265

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC **dovrebbero produrre output consoni e** dovrebbero rispettare i requisiti **di base** dell'Unione e i sistemi di governance.

Emendamento

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento sui piani strategici della PAC dovrebbero rispettare i requisiti e i sistemi **applicabili** di governance dell'Unione, **tra cui gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la rendicontazione sull'efficacia dell'attuazione.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. ***Tuttavia, la soglia di 2 000 EUR dovrebbe essere abolita. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati solo all'esercizio successivo. Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nel 2020. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola senza limiti di tempo per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2020, è necessaria una seconda deroga, dato che l'importo inutilizzato della riserva disponibile alla fine del 2020 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2021 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola, non nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC.***

Emendamento

(14) Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) È opportuno rivedere e rafforzare l'attuale riserva per le crisi per poter istituire una riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo, uno strumento più efficace e flessibile che dovrebbe prevedere un sostegno ulteriore per il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato e consentire all'Unione di rispondere meglio a gravi crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. A tale scopo e per consentire lo sviluppo di un quadro solido che consenta agli agricoltori di gestire adeguatamente i rischi, è opportuno mobilitare gli stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo onde finanziare misure di stabilizzazione del mercato e misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché misure che consentano la sostituzione degli strumenti di stabilizzazione del reddito attuati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) ... / ... [regolamento sui piani strategici della PAC] e messi a disposizione degli agricoltori in caso di forte riduzione del reddito agricolo al di sotto della soglia per settore definita preventivamente dalla Commissione, alla quale a tal riguardo dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) La riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo dovrebbe essere stabilita nel bilancio della PAC e il suo importo iniziale dovrebbe essere fissato nel 2021 come aggiunta ai bilanci FEAGA e FEASR. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento

(UE, Euratom) 2018/1046 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati unicamente all'esercizio successivo. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), che consenta il riporto senza limiti di tempo degli stanziamenti non impegnati della riserva agricola per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi, consentendo l'accumulazione degli stanziamenti della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo da un anno all'altro per l'intero periodo di programmazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

Emendamento

(15) Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori, ***semplificare il più possibile le procedure e ridurre la complessità dei moduli di pagamento***, è opportuno stabilire di non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2 % del massimale annuo del FEAGA.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) È essenziale uniformare il livello dei pagamenti diretti tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di

parità nel mercato interno. È urgentemente necessaria un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

Emendamento

(21) Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola, **la valutazione e la fornitura tempestive di aiuti nel caso di catastrofi naturali** e monitorare le risorse agricole **necessarie alla produzione** a medio e a lungo termine, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il ruolo di monitoraggio dei mercati agricoli, attribuito alla Commissione, dovrebbe essere esteso al monitoraggio dei flussi commerciali da e verso i paesi in via di sviluppo in settori che sono stati identificati come sensibili da parte dei paesi partner, in modo da garantire la coerenza dei risultati commerciali del settore agroalimentare relativi alla PAC con l'impegno dell'Unione volto a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del **nuovo** modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale **non** dovrebbe **più** dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero **invece** essere ammissibili se **a essi corrispondono output consoni e** conformi ai requisiti **di base** dell'Unione.

Emendamento

(25) In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale dovrebbe dipendere dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. **Tuttavia**, per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], i pagamenti degli Stati membri dovrebbero essere ammissibili **soltanto** se sono conformi ai requisiti dell'Unione applicabili **e se sono rispettate le norme sui sistemi di governance applicabili, tra cui l'osservanza degli obblighi degli Stati membri in materia di rendicontazione sull'efficacia. Il nuovo accento della PAC su un modello di efficacia dell'attuazione orientato ai risultati non dovrebbe abolire gli obblighi che incombono agli Stati membri di controllare la legittimità e la regolarità delle spese al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.**

Emendamento 267

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Entro il 15 febbraio **dell'anno N+1** gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali e la relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione **sulla realizzazione** del piano strategico della PAC. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese **rispetto agli output comunicati**, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al

Emendamento

(28) Entro il 15 febbraio **di ogni** anno gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali, **la sintesi dell'audit** e la **dichiarazione di gestione**. **Per quanto riguarda la** relazione sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, **gli Stati membri dovrebbero inviare la prima relazione sull'efficacia dell'attuazione il secondo anno civile successivo alla data di applicazione del presente regolamento e, in seguito, ogni anno. Ai fini del monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione e del riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, la relativa relazione**

ricevimento dei documenti.

dovrebbe rispecchiare le operazioni effettuate e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e contenere informazioni sugli output conseguiti e sulla spesa effettuata ogni anno, informazioni sui risultati conseguiti e sulla distanza dai rispettivi target finali ogni due anni e, ove possibile, una rendicontazione degli effetti utilizzando i dati di cui all'articolo 129 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. Se tali documenti non vengono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

Emendamento 268

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È necessario introdurre ***una nuova forma di sospensione dei pagamenti*** per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, ***oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, a sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.***

Emendamento

(29) È necessario introdurre ***un monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione*** per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di motivare in modo esauriente e comprensibile tale situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a ***chiedere allo Stato membro interessato una valutazione dei problemi che incidono sull'attuazione del piano strategico della PAC e di elaborare e attuare le azioni correttive supplementari relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi per l'esercizio successivo.***

Emendamento 269

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) **Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti.** Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, **mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi.** Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Emendamento

(30) **Tenuto conto del necessario passaggio a un modello di efficacia dell'attuazione orientato ai risultati, la comunicazione sull'efficacia dell'attuazione relativa ai risultati conseguiti e alla distanza dai rispettivi target dovrebbe essere presentata per la prima volta entro il 15 aprile del secondo anno civile successivo alla data di applicazione del presente regolamento e la Commissione dovrebbe effettuare il riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione ogni due anni.** Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, **e laddove gli Stati membri non siano in grado di addurre motivi debitamente giustificati,** alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato di **presentare** un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione. **Il piano d'azione dovrebbe descrivere le necessarie azioni correttive e il periodo che si prevede necessario per la sua attuazione.** Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d'azione o se **diventa evidente che** il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Emendamento 270

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) **Se la situazione non è risolta entro la fine del sesto mese successivo alla decisione della Commissione di sospendere i**

pagamenti nell'ambito del riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, è auspicabile che alla Commissione sia conferito il potere di ridurre definitivamente l'importo sospeso per lo Stato membro interessato. Gli importi definitivamente ridotti sono riassegnati per ricompensare gli Stati membri con prestazioni soddisfacenti in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione *finanziaria* annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

Emendamento

(39) Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

Emendamento 271

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In linea con il nuovo modello di attuazione, occorre istituire una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è

Emendamento

soppresso

necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio¹⁶, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷ e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁸, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. In

Emendamento

(42) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio¹⁶ e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷, **nonché** al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁸, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. In

conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996,

conformità al regolamento finanziario, qualsiasi persona o entità destinataria di Fondi dell'Unione è tenuta a collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei Fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi.

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996,

pag. 2).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29)

pag. 2).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29)

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli e le sanzioni.

Emendamento 215

Proposta di regolamento Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 ter) Al fine di garantire una maggiore responsabilità e trasparenza per quanto riguarda il sostegno del FEASR e del FEAGA, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni supplementari sugli assetti proprietari attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo. Per facilitare il monitoraggio della concentrazione fondiaria e degli assetti proprietari e le indagini su potenziali conflitti di interesse, corruzione e comportamenti fraudolenti, i beneficiari dovrebbero, se del caso, indicare l'identità della o delle loro imprese madri. I

richiedenti dovrebbero essere agevolati per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, ad esempio mediante moduli di domanda precompilati e l'accesso a dati adeguati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

Emendamento

(47) È opportuno mantenere, **a livello adeguato**, i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni, **tenendo debitamente conto nel contempo della proporzionalità e della necessità di non imporre indebiti oneri amministrativi agli agricoltori e agli organismi amministrativi**. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali GALILEO ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici, **che potrebbe limitare i casi per i quali si rendono necessarie le ispezioni aziendali e ridurre l'onere amministrativo per gli agricoltori**.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti ***nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione*** siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

Emendamento

(48) Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti ***nelle relazioni*** siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

Emendamento 299

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) ***La comunicazione*** della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" ***ha*** stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato,

Emendamento

(49) ***Le comunicazioni*** della Commissione ***intitolate*** "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", ***"Il Green Deal europeo"***, ***"Una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"*** e ***"Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030"*** hanno stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi ***e dei traguardi*** climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e

siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici a livello nazionale e dell'Unione. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è necessario altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Emendamenti 209 e 285

Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) *La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", sottolinea l'importanza di garantire che siano rispettati i principi chiave sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili. La PAC dovrebbe fungere da strumento per promuovere gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi.

Emendamento

(53) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno **e del rispetto degli obblighi dell'Unione in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo**, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri **e tra Stati membri e paesi terzi**. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debentrici stabilite nei paesi terzi. **Tale sistema dovrebbe altresì contribuire a identificare le incoerenze tra l'attuazione della PAC e gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione. Inoltre contribuirebbe a monitorare il conseguimento degli obiettivi della PAC, come previsto dal regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], consentendo di valutare l'impatto delle imprese stabilite nei paesi terzi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sugli obiettivi di sviluppo dell'Unione, conformemente all'articolo 208 TFUE.**

Emendamenti 210 e 286

**Proposta di regolamento
Considerando 55**

Testo della Commissione

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e **agli** animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali **sui controlli di** condizionalità e **le**

Emendamento

(55) La condizionalità è un elemento importante della PAC **che garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e tra questi ultimi**, in particolare per quanto riguarda gli elementi **sociali**, ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e **al benessere degli** animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia

sanzioni.

del sistema di condizionalità. Per garantire **tali** condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali **sulla** condizionalità **nonché controlli e sanzioni in caso di inosservanza.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire **una percentuale** di sanzione **minima** a livello di Unione **per le** prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero **poter** introdurre un sistema di allarme.

Emendamento

(57) Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire **percentuali** di sanzione **minime** a livello di Unione. **Tali percentuali dovrebbero applicarsi alle** prime inosservanze causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe comportare una percentuale maggiore e l'intenzionalità dovrebbe **potenzialmente** comportare l'esclusione totale dal pagamento. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, se l'inosservanza è di scarsa entità e si verifica per la prima volta, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di allarme, **notificando al beneficiario l'obbligo di adottare misure correttive e consentendogli di porre rimedio all'inosservanza. Non si dovrebbero imporre sanzioni amministrative nei casi di inosservanza dovuta a cause di forza maggiore, negligenza lieve o errori manifesti riconosciuti dall'autorità competente o da un'altra autorità.**

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(66 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto maggiore trasparenza^{1 bis} in materia di distribuzione dei terreni agricoli e di concentrazione fondiaria, elementi che hanno ripercussioni sull'accesso alla terra per gli agricoltori, e il Mediatore europeo^{1 ter} e la Corte dei conti hanno formulato pareri sulla necessità di fare più luce sugli assetti proprietari connessi ai beneficiari della PAC, nel contesto di possibili frodi e usi impropri dei fondi dell'Unione, dato che le statistiche disponibili^{1 quater} forniscono un quadro limitato della proprietà e del controllo delle aziende agricole, e per facilitare il monitoraggio da parte delle autorità pubbliche dell'accaparramento dei terreni e della concentrazione fondiaria e per garantire un obbligo di rendiconto e una trasparenza maggiori in merito al sostegno del FEASR e del FEAGA, è opportuno che le informazioni sugli assetti proprietari siano messe a disposizione del pubblico. L'elenco dei beneficiari dei fondi PAC, pubblicato ex post per Stato membro, dovrebbe, se del caso, consentire anche l'identificazione delle imprese madri. Ciò contribuirebbe in modo significativo al controllo degli assetti proprietari e faciliterebbe le indagini su potenziali conflitti di interesse, corruzione e comportamenti fraudolenti.

^{1 bis} *Relazione del Parlamento europeo sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra (Testi approvati, P8_TA(2017)0197)*

^{1 ter} *Decisione del Mediatore europeo nel caso 1782/2019/EWM*

^{1 quater} *Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche*

integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

Emendamento

(71) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità degli aiuti *dell'Unione e* statali al settore agricolo.

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "irregolarità", un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- (b) "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "irregolarità", un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
- (b) "sistemi di governance", gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione stabiliti nel presente regolamento

presente regolamento e nel regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], compreso il sistema di comunicazione istituito ai fini **della relazione** annuale **sull'efficacia** dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(c) "requisiti di base dell'Unione", i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e nel presente regolamento.

e nel regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], compresi **gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 57 del presente regolamento**, il sistema di comunicazione istituito ai fini del **monitoraggio** annuale **dell'efficacia** dell'attuazione **di cui all'articolo 38 bis del presente regolamento e il riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione** di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

(c) "requisiti di base dell'Unione": i requisiti stabiliti nel regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e nel presente regolamento, **nel regolamento (UE) 2018/1046 (regolamento finanziario) e nella direttiva 2014/24/UE (direttiva sugli appalti pubblici)**;

(c bis) "requisiti dell'Unione": i requisiti di base dell'Unione e le norme di ammissibilità derivanti dal regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] contenuti nel piano strategico della PAC dello Stato membro;

(c ter) "indicatore di output", un indicatore di output quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

(c quater) "indicatore di risultato", un indicatore di risultato quale definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

(c quinquies) "grave carenza", una carenza grave quale definita all'articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

(c sexies) "organismo intermedio", un organismo intermedio quale definito all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC];

(c septies) "piano d'azione", un piano d'azione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) il decesso del beneficiario;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una calamità naturale **grave** che colpisce seriamente l'azienda;

(a) una calamità naturale **o un evento meteorologico** che colpisce seriamente l'azienda;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) circostanze di mercato che colpiscono seriamente l'azienda;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la distruzione **fortuita** dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

Emendamento

(b) la distruzione dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) un'epizoozia **o** una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

Emendamento

(c) un'epizoozia, una fitopatia **o la diffusione di un organismo nocivo per le piante** che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono applicare la lettera a) del primo comma a un gruppo di aziende agricole colpite dalla stessa calamità naturale o evento meteorologico.

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] **e alle azioni di cui all'articolo 112 di detto regolamento.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. In particolare:

Emendamento

Su iniziativa o per conto della Commissione i Fondi possono finanziare ciascuno direttamente le **maggiori** attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessarie ad attuare la PAC. ***Il contributo del FEASR di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] tiene conto dell'aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e di controllo negli Stati membri.*** In particolare:

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione

(f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate nell'ambito della PAC nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

Emendamento

(f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle **migliori** prassi applicate nell'ambito della PAC **e consultazioni con i pertinenti portatori di interessi**, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione

(h) il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della

Emendamento

(h) il contributo alle misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della

cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

cooperazione e gli scambi di esperienze **con i pertinenti portatori di interessi** a livello dell'Unione, adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

(a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

(b) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;

(c) la nomina, e la revoca della stessa, dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;

(d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. Sulla base dell'esame dei criteri che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente decide, con atto formale:

(a) in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento;

(b) in merito alla nomina, e alla revoca della stessa, dell'organismo di certificazione.

L'autorità competente informa tempestivamente la Commissione del riconoscimento o della nomina degli organismi pagatori, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione, nonché delle revoche dei riconoscimenti o delle nomine degli stessi.

La Commissione promuove lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sul funzionamento dei sistemi di governance.

Emendamento 273/rev

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Organismi pagatori *e organismi di coordinamento*

1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, tali compiti possono essere delegati.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

a) a un organismo unico a livello

Emendamento

Organismi pagatori

1. Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri *e, ove applicabile, delle regioni*, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, tali compiti possono essere delegati.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime di riconoscimento per quanto riguarda l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione nonché il monitoraggio stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro, *tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale*, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

a) a un organismo unico a livello

nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

b) a un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non gestiscono spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri *non nominano* nuovi organismi pagatori supplementari dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/... **[il nuovo regolamento finanziario]** (di seguito "il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

b) a un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, *ove esista un solo organismo pagatore nazionale*.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

Il riconoscimento degli organismi pagatori per il periodo 2014-2020 è riportato al periodo di programmazione 2021-2027, a condizione che essi abbiano informato l'autorità competente di essere conformi ai criteri di riconoscimento e a meno che un riesame effettuato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera a), indichi il contrario.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non gestiscono spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri *possono nominare* nuovi organismi pagatori supplementari dopo ... **[data di entrata in vigore del presente regolamento], purché:**

a) *il numero di organismi pagatori riconosciuti non aumenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2019; o*

b) *i nuovi organismi pagatori siano designati a seguito di una riorganizzazione amministrativa nello Stato membro interessato.*

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("il regolamento finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

- a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 51;
- b) **la relazione** annuale **sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;**

c) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

i) il fatto che le informazioni sono presentate in modo adeguato, completo e accurato, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

ii) il buon funzionamento dei sistemi di **governance** istituiti, che forniscono **le garanzie necessarie in merito agli output indicati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione**, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario;

iii) un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi dagli audit e dai controlli, nonché le azioni correttive intraprese o pianificate, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 51;

b) **una sintesi** annuale **delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, ivi inclusi i loro risultati, e un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi dagli audit e dai controlli, nonché le azioni correttive intraprese o pianificate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;**

c) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

i) il fatto che le informazioni sono presentate in modo adeguato, completo e accurato, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

ii) il buon funzionamento dei sistemi di **controllo interno** istituiti **in linea con i requisiti di base dell'Unione**, che forniscono, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario, **le garanzie necessarie che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 35;**

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma del regolamento finanziario.

3 bis. Ai fini del monitoraggio annuale

dell'efficacia dell'esecuzione di cui all'articolo 38 bis, e del riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione la relazione sull'efficacia dell'attuazione.

La relazione riflette le operazioni effettuate e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e contiene informazioni sugli output conseguiti e la spesa effettuata ogni anno, informazioni sui risultati conseguiti e sulla distanza dai rispettivi obiettivi finali ogni due anni e, ove possibile, una rendicontazione degli effetti avvalendosi dei dati di cui all'articolo 129 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

La relazione sull'efficacia dell'attuazione è presentata alla Commissione per la prima volta entro ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e, successivamente, ogni anno fino al 2030 compreso. La prima relazione sull'efficacia dell'attuazione riguarda i primi due esercizi dopo ... [anno di entrata in applicazione del presente regolamento]. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la relazione sull'efficacia dell'attuazione riguarda solo l'esercizio ... [anno successivo a quello di applicazione del presente regolamento].

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro nomina un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:

a) raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

b) fornire la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui

all'articolo 52, paragrafo 1;

c) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere informata la Commissione sull'eventuale seguito;

d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento degli Stati membri.

La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione fornita dall'organismo di coordinamento rientra nel parere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa corredata di una dichiarazione di gestione che copre l'intera relazione.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e garantiscono il controllo delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale in tale ambito.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa sulla relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentata dalla BEI o altra istituzione internazionale.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e garantiscono il controllo delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale in tale ambito.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa sulla relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentata dalla BEI o altra istituzione internazionale.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:

- (a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 8, paragrafo 2;**
- (b) il riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4;**
- (c) la nomina dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11;**
- (d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.**

2. Con atto formale l'autorità competente decide in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento sulla base di un esame dei criteri di accreditamento che devono essere adottati dalla Commissione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Organismi di coordinamento

- 1. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo nomina un organismo**

pubblico di coordinamento, cui assegna i seguenti compiti:

a) raccogliere i documenti, i dati e le informazioni da fornire alla Commissione e trasmettere a quest'ultima tali informazioni;

b) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e tenere la Commissione informata a tal riguardo nonché sull'eventuale seguito;

c) garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni di carattere finanziario di cui al primo comma, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte dello Stato membro.

I documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 3 bis, presentati dagli organismi pagatori e forniti dall'organismo di coordinamento rientrano nell'ambito del parere dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e sono trasmessi insieme a una dichiarazione di gestione che copre la totalità di tali documenti.

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

1. L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo minimo di tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un organismo di audit pubblico o privato designato dallo Stato membro per un periodo minimo di tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali. Qualora si tratti di un organismo di audit privato, e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante procedura di appalto pubblico.

Tuttavia, uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione

nomina altresì un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.

Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione formula un parere, elaborato in base ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

- a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato;
- c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione ***in merito agli indicatori di output***, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52, e ***la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], che dimostrano il rispetto dell'articolo 35 del presente regolamento***, sono ***corrette***;
- d) le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari. ;

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro

Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione formula un parere, elaborato in base ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:

- a) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- b) i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato;
- c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 38 bis, e il ***riesame*** pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], ***contenenti le operazioni effettuate e i progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi enunciati nei piani strategici nazionali della PAC***, sono ***corretti***;
- d) le spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) .../... ***[regolamento sui piani strategici della PAC], al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (UE) n. 228/2013, al regolamento (UE) n. 229/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014*** per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari ***e dimostrano che l'articolo 35 del presente regolamento è rispettato.***

Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro

detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni.

2. L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria *ed* è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

3. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.*

Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:

a) *i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;*

b) *i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, , paragrafo 3.*

detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni.

2. L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria, *dal punto di vista della gestione finanziaria e anche relativamente alla valutazione del conseguimento degli obiettivi stabiliti per gli interventi. Tutti i dati e le informazioni utilizzati al fine di consentire agli organismi di certificazione di garantire che si stiano raggiungendo gli obiettivi, così come quelli sottesi alle ipotesi formulate, sono resi disponibili in modo trasparente. Esso* è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo e dagli organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della PAC.

3 bis. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno nominato gli organismi di certificazione di cui al presente articolo e ne hanno

informato la Commissione, quest'ultima presenta al Parlamento europeo un elenco esaustivo di tutti questi organismi, entro un anno a decorrere da ... [data di entrata in applicazione del presente regolamento] e una seconda volta entro quattro anni da tale data.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final].

Emendamento

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) [COM(2018) 322 final] ***che definiscono i limiti individuali per gli Stati membri.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Poteri della Commissione

1. Conformemente all'articolo 100, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;

c) le procedure per il rilascio, la

revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento nonché per la designazione e la revoca degli organismi di certificazione e le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori, tenendo conto del principio di proporzionalità;

d) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c);

e) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Tali atti delegati stabiliscono inoltre:

a) i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit; e

b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit, che possono comprendere la possibilità di controlli in loco degli organismi pagatori.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

All'inizio di ciascun esercizio è opportuno

Emendamento

È istituita nel bilancio della PAC una

istituire nell'ambito del FEAGA una riserva intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola").

riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo (di seguito "la riserva") intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati e una risposta rapida in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli stanziamenti per la riserva **agricola** sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione.

Emendamento

Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione **e mobilitati, per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per finanziare le seguenti misure:**

- a) misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- b) misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- c) misure a complemento degli strumenti di stabilizzazione del reddito di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] in caso di crisi di mercato che si verificano con una frequenza superiore a una soglia settoriale specifica predefinita.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente all'articolo 100 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente articolo definendo le soglie settoriali atte ad attivare le misure a

complemento degli strumenti di stabilizzazione del reddito di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamenti 79 e 242

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I fondi della riserva agricola sono messi a disposizione per le misure previste dagli articoli da 8 a 21 e 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio o gli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare.

Emendamento

soppresso

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un importo iniziale di 400 000 000 EUR a prezzi correnti è fissato nel 2021 in aggiunta ai bilanci FEAGA e FEASR.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Se del caso, la Commissione può adeguare l'importo della riserva agricola nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni o delle prospettive del mercato nell'esercizio in corso o in quello successivo e tenendo conto degli stanziamenti disponibili a

Emendamento

All'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027, l'importo della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo è pari almeno all'importo iniziale assegnato nel 2021, con la possibilità di aumenti nel periodo fino a un massimale di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti, ferme restando le pertinenti decisioni adottate dall'autorità di bilancio.

titolo del FEAGA.

L'importo della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo è adeguato attraverso la procedura annuale di bilancio o nel corso dell'esercizio, in considerazione delle evoluzioni delle crisi o delle prospettive riguardanti l'esercizio in corso o quelli successivi e tenendo conto delle entrate disponibili assegnate al FEAGA o dei margini disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA.

Emendamenti 82 e 244

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere alla disciplina finanziaria per integrare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva **agricola** sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva **agricola** negli esercizi successivi.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati senza limiti di tempo per finanziare la riserva negli esercizi successivi.

Emendamenti 84 e 247

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell'esercizio 2020 è riportato all'esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola.

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento **e il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013**, (di seguito "il tasso di adeguamento") se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Emendamento

La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento (di seguito "il tasso di adeguamento") se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di adeguamento determinato a norma del presente articolo si applica

soltanto ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR da concedere ai beneficiari nell'anno civile corrispondente.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 ***senza applicare*** la procedura di cui all'articolo 101.

Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono pagamenti supplementari o deduzioni che adeguano i pagamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 ***applicando*** la procedura di cui all'articolo 101.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

Emendamento

A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio ***e controllo*** delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 4

Testo della Commissione

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

La Commissione può autorizzare enti specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio ***e controllo*** delle superfici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali;

Emendamento

b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni ***del suolo, dell'acqua, delle colture e di altri tipi di vegetazione*** in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, ***e la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli nei confronti dei cambiamenti climatici e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile;***

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire ***alla*** trasparenza dei mercati mondiali;

Emendamento

d) contribuire ***a misure specifiche che aumentino la*** trasparenza dei mercati mondiali, ***compreso un monitoraggio dei mercati, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione riguardanti tra l'altro la coerenza delle politiche per lo sviluppo.***

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 2

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 7, ***lettera c)***, la

Emendamento

A norma dell'articolo 7, la Commissione

Commissione finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.

finanzia le azioni che riguardano la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC *e dei suoi effetti*, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali azioni vengono effettuate in collaborazione con il SEE, il JRC, *Eurostat*, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato, *garantendo nel contempo, nella maggior misura possibile, l'imparzialità, la trasparenza e la disponibilità a titolo gratuito di informazioni.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel 2021: l'*1*% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento

a) nel 2021: l'*1,5*% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel 2022: l'*1*% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento

b) nel 2022: l'*1,5*% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se in conformità all'articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR **non** è versato **né** recuperato **alcun** prefinanziamento supplementare.

Emendamento

3. Se in conformità all'articolo 90 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] è stato effettuato un trasferimento da o verso il FEASR, **può essere** versato **o** recuperato **un** prefinanziamento supplementare.

Emendamento 96

Proposta di regolamento **Articolo 29 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

Emendamento

4. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il relativo piano strategico della PAC **o per il programma di intervento regionale** e sono dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nella dichiarazione finale di spesa.

Emendamento 97

Proposta di regolamento **Articolo 30 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per ciascun piano strategico della PAC sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di **partecipazione** per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento

1. Per ciascun piano strategico della PAC **o, se del caso, per ciascun programma di intervento regionale** sono effettuati pagamenti intermedi. Sono calcolati applicando il tasso di **cofinanziamento** per ciascun tipo di intervento alle spese pubbliche effettuate per tale intervento conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento 98

Proposta di regolamento **Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del **contributo** del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

Emendamento

(a) l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al [25%] dell'importo totale del **cofinanziamento** del piano strategico della PAC impegnato negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale **sull'efficacia dell'**attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo **nei limiti delle disponibilità di bilancio**, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Emendamento

1. Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale **di liquidazione relativa all'**attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di esecuzione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Se entro il termine fissato al

Emendamento

3. Se entro il termine fissato al

paragrafo 1 la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale **sull'efficacia dell'**attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 32.

paragrafo 1 la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale **di liquidazione relativa all'**attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del piano, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'articolo 32.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del **secondo** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Emendamento

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del **terzo** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 3.

Emendamento

3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l'importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

Emendamento

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 34 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) oppure da strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. In tali casi **gli Stati membri** non **dichiarano le spese alla Commissione** per:

Emendamento

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) oppure da strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]. In tali casi **le spese non sono dichiarate** per:

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Le spese **di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6** possono essere finanziate dall'Unione solo se:

Emendamento

Le spese **relative alle misure stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 228/2013, dal regolamento (UE) n. 229/2013 e dal regolamento (UE) n. 1144/2014** possono essere finanziate dall'Unione solo se:

- a) sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti;
- b) sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione, **o**
- c) *in merito ai tipi di interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC]:***
- i) *corrispondono agli output comunicati e***
- ii) *sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui ai piani strategici della PAC nazionali.***

La lettera c), punto i), del primo comma non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

- (a) sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti **e**
- (b) sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione.

Le spese relative alle misure stabilite dal regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] possono essere finanziate dall'Unione solo se:

- a) *sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti;***
- b) *sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione; e***
- c) *sono state effettuate secondo i sistemi di governance applicabili, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 57 del presente regolamento, e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].***

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui

Emendamento

2. Se in base alle dichiarazioni di spesa o alle informazioni di cui all'articolo 88 la Commissione constata che le scadenze di pagamento di cui

all'articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la **risposta è ritenuta insoddisfacente dalla Commissione**, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

all'articolo 36 non sono rispettate, allo Stato membro è offerta la possibilità di trasmettere osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Se lo Stato membro non trasmette osservazioni nel termine prestabilito, oppure se la **Commissione è giunta alla conclusione che le stesse non sono sufficienti**, questa può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in parola nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. **La Commissione assicura che qualsiasi eventuale riduzione non comporti ritardi aggiuntivi o difficoltà per i beneficiari finali nello Stato membro interessato.**

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le riduzioni di cui al presente articolo **fanno** salvo l'articolo 51.

Emendamento

3. Le riduzioni di cui al presente articolo **si applicano in conformità del principio di proporzionalità, fatto** salvo l'articolo 51.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 38

Testo della Commissione

1. Se gli Stati membri non trasmettono i documenti di cui all'articolo 8, **paragrafo 3**, e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione **può adottare** atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti,

Emendamento

1. Se gli Stati membri non trasmettono i documenti **e i dati** di cui all'articolo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1, entro le scadenze di cui all'articolo 8 **e, se del caso, all'articolo 129**, paragrafo 1, **del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]**, la Commissione **adotta** atti di esecuzione che sospendono l'importo totale dei pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 6 del suddetto articolo.

2. *La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 52 constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 50% e che lo Stato membro non è in grado di addurre motivi debitamente giustificati, può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.*

La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente con l'atto di esecuzione di cui all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

3. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve dallo Stato membro interessato i documenti mancanti, a condizione che la data di ricevimento cada nei sei mesi successivi alla scadenza.

Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 6 del suddetto articolo.

3. *Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.*

La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente con l'atto di esecuzione di cui all'articolo 52.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti.

3. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione monitora le operazioni effettuate nell'ambito degli interventi di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e valuta la corrispondenza tra gli output realizzati e le spese effettuate indicate nella relazione sull'efficacia dell'attuazione a partire da [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno.

2. La Commissione, se durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui al paragrafo 1, constata che la differenza tra la spesa dichiarata e l'importo corrispondente all'output dichiarato è superiore al 35 %, lo Stato membro presenta alla Commissione documenti giustificativi prima della riunione di riesame di cui all'articolo 122 di detto regolamento.

Se lo Stato membro interessato non è in grado di fornire motivi debitamente giustificati per spiegare tale differenza, la Commissione chiede allo Stato membro interessato una valutazione delle questioni che incidono sull'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le potenziali deviazioni future dai pertinenti target

intermedi e le difficoltà prevedibili per il conseguimento dei pertinenti target finali per gli indicatori di risultato nel quadro della revisione pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e, se del caso, descrivere le misure già adottate e da adottare.

La Commissione può, se necessario, emettere un preallarme durante la riunione di riesame e chiedere allo Stato membro di elaborare e attuare ulteriori azioni correttive per l'esercizio successivo.

3. Entro il 15 marzo... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e ogni anno successivo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione di sintesi sul monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione effettuato nell'anno civile precedente, compresi i preallarmi emessi.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Articolo 39

Sospensione dei pagamenti in relazione al **monitoraggio** del rendimento pluriennale

1. *In caso di progressi insufficienti o a rilento verso la realizzazione dei target finali stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e monitorati conformemente agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di porre in essere le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.*

Emendamento

Articolo 39

Sospensione **e riduzione** dei pagamenti in relazione al **riesame** del rendimento pluriennale

1. *La Commissione effettua un riesame pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE) .../...[regolamento sui piani strategici della PAC] sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni sull'efficacia dell'attuazione a partire da [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni due anni.*

In caso di progressi insufficienti o a rilento verso i target intermedi per gli indicatori di risultato e laddove il valore dichiarato di uno o più indicatori di risultato stabiliti nel piano strategico nazionale della PAC e monitorati conformemente agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] mostri un ammanco superiore al 25 % per l'esercizio di riferimento interessato, lo Stato membro interessato fornisce una motivazione per tale disavanzo prima della riunione di riesame di cui all'articolo 122 di detto regolamento.

Se lo Stato membro interessato non è in grado di fornire una motivazione per il disavanzo, durante la riunione di riesame la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di elaborare e istituire, di concerto con la Commissione, un piano d'azione e di attuarlo.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro tre mesi dalla richiesta della Commissione, il piano d'azione di cui al secondo comma, comprese le necessarie azioni correttive e il calendario previsto per la sua esecuzione. Tale piano d'azione individua chiaramente gli interventi relativi agli indicatori di risultato per i quali è stato individuato l'ammacco.

La Commissione notifica per iscritto, entro 30 giorni, allo Stato membro interessato l'accettazione del piano d'azione oppure invia allo stesso una richiesta di modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione e il calendario previsto per la sua esecuzione, come accettato dalla Commissione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione e la procedura d'istituzione di tali piani. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, , paragrafo 3.

Allo scopo di realizzare i piani d'azione di cui al presente paragrafo, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori norme sugli elementi di tali piani d'azione, comprese, in particolare, una definizione di indicatori di progresso e la procedura

2. Se **gli Stati membri** non **presentano** né **pongono** in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto. La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base alla revisione dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi. Se non si pone rimedio alla situazione entro il termine di chiusura del piano nazionale strategico della PAC, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.

d'istituzione di tali piani.

2. Se **lo Stato membro interessato** non **presenta** né **pone** in essere il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione **presentato dallo Stato membro** non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare, **dopo aver consultato lo Stato membro interessato e avergli dato la possibilità di rispondere entro un termine di 30 giorni**, atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

Se lo Stato membro interessato risponde e presenta osservazioni e la Commissione ritiene tali osservazioni insufficienti, la Commissione, se necessario e al più tardi al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione, fornisce le motivazioni per cui le osservazioni presentate non sono sufficienti. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

La Commissione tiene conto dei tempi previsti per l'attuazione del piano d'azione prima di avviare un'eventuale procedura di sospensione a norma del presente articolo. La Commissione tiene altresì conto dei casi di forza maggiore e di grave crisi che avrebbero potuto impedire allo Stato membro di attuare correttamente il suo piano d'azione, compreso il conseguimento dei target intermedi in questione.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto. La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base alla revisione dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 121 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della

PAC] si sono compiuti progressi soddisfacenti verso i target intermedi per gli indicatori di risultato e viene raggiunto il valore dichiarato degli indicatori di risultato.

Ai fini del presente articolo, per "progressi soddisfacenti" si intende che lo Stato membro interessato ha attuato il piano d'azione e ha raggiunto i target intermedi e che il valore dichiarato degli indicatori di risultato in questione costituisce un ammanco inferiore al 25 % per l'anno di riferimento interessato.

Lo Stato membro interessato può notificare volontariamente alla Commissione l'avanzamento del piano d'azione nel corso dell'esercizio finanziario al fine di consentirle di valutare i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi. Se uno Stato membro è in grado di dimostrare che l'ammanco che ha portato alla sospensione è ridotto a meno del 25 % durante l'esercizio finanziario, gli importi sospesi sono rimborsati.

Se non si pone rimedio alla situazione entro la fine del sesto mese successivo alla sospensione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato. Gli importi definitivamente ridotti sono riassegnati per ricompensare gli Stati membri con prestazioni soddisfacenti di cui all'articolo 39 bis.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del **monitoraggio** pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del **riesame** pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.

3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione, la

Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Emendamento 279

Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39 bis

Ridistribuzione dei fondi risultanti da riduzioni dei pagamenti in relazione al riesame del rendimento pluriennale

1. I fondi risultanti dalle riduzioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento, sono inseriti in una riserva di efficacia dell'attuazione e utilizzati per ricompensare gli Stati membri con prestazioni soddisfacenti in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e ulteriormente specificati nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Tali fondi possono essere assegnati agli Stati membri al termine dei piani strategici della PAC per ricompensare le prestazioni soddisfacenti, a condizione che lo Stato membro interessato abbia soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Sulla base dell'ultimo riesame dell'efficacia dell'attuazione, i fondi sono assegnati solo agli Stati membri che hanno conseguito almeno il 90 % del loro valore obiettivo in relazione agli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] e stabiliti nei rispettivi piani strategici della PAC.

Entro due mesi dal ricevimento dell'ultima relazione sull'efficacia

dell'attuazione di tutti gli Stati membri di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC], la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 101 per decidere, in riferimento a ciascuno Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno conseguito i valori obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

4. Se sono conseguiti i valori obiettivo di cui al paragrafo 3, la Commissione calcola e concede allo Stato membro o agli Stati membri interessati un importo che si considera definitivamente assegnato all'esercizio finanziario successivo alla chiusura dei piani strategici della PAC sulla base della decisione di cui al medesimo paragrafo. Nell'attribuzione dei fondi, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

1. *In caso di* gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance, la Commissione **può chiedere** allo Stato membro interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

Emendamento

1. **Qualora vengano individuate e indicate** gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance **nella dichiarazione di gestione di un organismo pagatore, nel parere dell'organismo di certificazione o durante i controlli della Commissione a norma dell'articolo 47, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di rispondere e di presentare osservazioni sulle risultanze entro due mesi dalla richiesta, al fine di valutare la necessità di azioni correttive e, se necessario, di un piano d'azione. Allo scadere di tale termine, la Commissione, se necessario, chiede** allo Stato membro

interessato di attuare le misure correttive necessarie secondo un piano d'azione contenente chiari indicatori di progresso, da stabilire di concerto con la Commissione.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro tre mesi dalla richiesta di quest'ultima, il piano d'azione di cui al primo comma, comprese le necessarie azioni correttive e il calendario previsto per la sua esecuzione. La Commissione notifica per iscritto allo Stato membro interessato l'accettazione del piano d'azione oppure invia allo stesso una richiesta di modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione e il calendario previsto per la sua esecuzione quale accettato dalla Commissione.

La Commissione può adottare atti di ***esecuzione che stabiliscono*** ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.***

2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30.

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne

La Commissione può adottare atti ***delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*** ulteriori norme sugli elementi dei piani d'azione ***di cui al presente paragrafo*** nonché la procedura d'istituzione di tali piani.

2. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** o se manifestamente il piano d'azione non basta a risolvere la situazione ***o non è stato applicato conformemente alla richiesta scritta della Commissione di cui a suddetto paragrafo***, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30. ***Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.***

La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma. Se le condizioni della sospensione persistono la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne

proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

3. ***Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.***

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie intenzioni allo Stato membro interessato e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti ***di esecuzione*** adottati in virtù ***primo*** comma.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50% per gli interventi di pagamento diretto;

proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 53 si tiene conto degli importi sospesi.

3. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie intenzioni allo Stato membro interessato e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni. ***Se lo Stato membro interessato risponde e presenta osservazioni e la Commissione ritiene tali osservazioni insufficienti, la Commissione, se necessario e al più tardi al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione, fornisce le motivazioni per cui le osservazioni presentate non sono sufficienti.***

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 19, paragrafo 3, oppure i pagamenti intermedi di cui all'articolo 30, tengono conto degli atti ***delegati*** adottati in virtù ***del paragrafo 1, terzo*** comma.

Emendamento

a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi di pagamento diretto ***e le misure di cui rispettivamente al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50% nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50% nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 68 e 71 **e del titolo III del capo III** del regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] **nonché della sezione I del capo II del regolamento (UE) n. 1308/2013.**

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

Emendamento

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzo, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR **rispettivamente e sono prevalentemente destinati alla riserva agricola stabilita nell'ambito del FEAGA entro i limiti di cui all'articolo 14.**

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle

Emendamento

La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 7, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, **inclusa la sua interazione con il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo. Si propone di informare i cittadini sulle sfide**

zone rurali, promuovere *il* modello agricolo *europeo* e aiutare i cittadini a comprenderlo.

affrontate in ambito agricolo e alimentare, informare gli agricoltori e i consumatori, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere *un* modello agricolo *dell'UE più sostenibile* e aiutare i cittadini a comprenderlo

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Sono fornite informazioni coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

Emendamento

Sono fornite informazioni coerenti, *imparziali, basate sui fatti*, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, *mediante un piano di comunicazione*.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi, *dettagliate nelle dichiarazioni di spesa*.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene

Emendamento

Ai fini dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene

garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, *salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario* e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 47

Testo della Commissione

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, *in particolare*:

- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
- b) se le *spese* rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] *trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione*;

garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento e nella valutazione del rischio tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione nello Stato membro interessato, *salvo se ha informato lo Stato membro che non può fare affidamento sul suo lavoro*.

Emendamento

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio *o l'articolo 127 del regolamento finanziario*, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare:

- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
- b) se le *operazioni* rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] *sono state effettuate in conformità dei requisiti dell'Unione e verificate al fine di garantire il rispetto di tali requisiti*;
- b bis) se le altre operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 sono state effettuate e verificate conformemente al diritto dell'Unione*;

c) se i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del presente capo;

d) il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 da parte dell'organismo pagatore e la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, da parte dello Stato membro.

c) se i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 11 e ai fini della sezione 2 del presente capo;

d) il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 da parte dell'organismo pagatore e la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, da parte dello Stato membro.

d bis) se i piani d'azione di cui agli articoli 39 e 40 sono attuati correttamente.

Se la Commissione non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 46, nel caso gravi carenze siano individuate nel sistema di governance, di gestione e di controllo dello Stato membro, o garantire che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati a norma dell'articolo 57 del presente regolamento, la Commissione può effettuare un monitoraggio esteso, compresi i controlli in loco, finché persistono gravi carenze nel sistema di governance.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle

informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode nonché informazioni relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione 3 del presente capo.

informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2988/95 e su altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nel piano strategico della PAC, sui sospetti casi di frode nonché informazioni relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione 3 del presente capo. ***La Commissione riepiloga tali informazioni e provvede a pubblicare relazioni pluriennali e a trasmetterle al Parlamento europeo.***

Emendamento 280

Proposta di regolamento Articolo 51

Testo della Commissione

1. Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Gli atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma **degli articoli 52 e 53**.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, , paragrafo 3.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 52

Testo della Commissione

Articolo 52

Verifica di annuale dei risultati

Emendamento

1. Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), **b)** e c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Gli atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma **dell'articolo 53**.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione degli atti di cui al paragrafo 1, secondo comma e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, , paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

1. Se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, la Commissione adotta atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione, intesi a stabilire gli importi che devono essere ridotti dal finanziamento dell'Unione. Gli atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 53 del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi che devono essere ridotti in base alla differenza tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'output dichiarato conformemente al piano strategico nazionale della PAC e tenendo conto delle giustificazioni fornite dallo Stato membro.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione dà modo allo Stato membro di presentare osservazioni e giustificare le eventuali differenze.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire norme sulle misure da adottare in relazione all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, e alla relativa attuazione, compreso lo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, la

procedura e le scadenze da rispettare.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 53

Testo della Commissione

1. La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità al diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione intesi a determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione.

Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE).../... [regolamento sui piani strategici della PAC] le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma si applicano solo in caso di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri.

Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici nazionali della PAC e nelle disposizioni nazionali.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità ***delle carenze rilevate.***

3. Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le

Emendamento

1. La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità al diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione intesi a determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità ***della non conformità constatata. Tiene altresì debitamente conto del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario arrecato all'Unione. Per l'esclusione si basa sugli importi identificati come indebitamente spesi. Se non è ragionevolmente possibile calcolare l'importo esatto, sono utilizzate correzioni forfettarie in maniera proporzionale.***

3. Prima dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, le

risultanze della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In seguito, agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4. Il rifiuto del finanziamento non riguarda:

- a) le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;
- b) le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;
- c) le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso

risultanze della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In seguito, agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4. Il rifiuto del finanziamento non riguarda:

- a) le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;
- b) le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;
- c) le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.

5. Il paragrafo 4 non si applica in caso

di:

a) aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del trattato;

b) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie.

7. La Commissione adotta atti di ***esecuzione intesi a stabilire*** le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, , paragrafo 3.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 53 bis (nuovo)

di:

a) aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del trattato;

b) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie, ***comprese le correzioni forfettarie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.***

7. La Commissione adotta atti ***delegati a norma dell'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo*** le misure da adottare in relazione all'adozione e attuazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3, comprese la costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.

Articolo 53 bis

Recuperi per inosservanza

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario il recupero di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC e avviano procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di portare avanti le procedure di recupero in applicazione dell'articolo 57.

3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti la procedura di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi del recupero già sostenuti e i costi prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare, la quale condizione è da considerarsi soddisfatta qualora:

i) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un intervento, non comprendente gli interessi, non superi i 100 EUR; oppure

ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un intervento, non comprendente gli interessi, sia compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato

applichi, in base al suo diritto nazionale, una soglia pari o superiore all'importo da recuperare per il mancato recupero di crediti nazionali;

b) se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

Emendamento

Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui al piano strategico della PAC *che sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento*, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 54 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono dare istruzioni all'organismo pagatore, in qualità di entità responsabile per il recupero del debito, di dedurre qualsiasi debito pendente di un beneficiario da qualsivoglia pagamento futuro allo stesso.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in **tutto** o in **parte** il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Emendamento

Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui al piano strategico della PAC, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo in **parte** o, in **circostanze eccezionali, in toto** il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC. ***Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.***

Emendamento

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi ***che sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento***, sono riassegnati ad altri interventi di sviluppo rurale ***del medesimo*** piano strategico della PAC.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato derivato da un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, secondo quanto stabilito nel presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC e purché i fondi non siano riassegnati a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri ***adottano***, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni e misure sono intese in particolare a:

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;

1. Gli Stati membri, nell'ambito della PAC, ***rispettano i sistemi di governance applicabili, adottano*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ***tra cui l'applicazione dell'ammissibilità dei criteri di spesa di cui all'articolo 35.*** Le disposizioni e misure sono intese in particolare a:

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi,

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d) imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità al diritto dell'Unione o, in subordine, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

3. Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inosservanza constatata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni:

a) se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

c) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente

anche a livello dei beneficiari;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d) imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità al diritto dell'Unione o, in subordine, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

3. Gli Stati membri prendono precauzioni adeguate per assicurare che le sanzioni applicate di cui al paragrafo 1, lettera d), siano proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inosservanza constatata.

Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni:

a) se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

b) se l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

c) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente

accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

4. Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi e, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito del loro piano strategico della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.

5. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

- a) le procedure, le scadenze e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai

accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

4. Gli Stati membri introducono disposizioni volte a garantire l'effettivo esame dei reclami concernenti i Fondi e, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito del loro piano strategico della PAC. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Qualora in uno Stato membro siano state riscontrate carenze nell'esame e nel trattamento delle denunce, la Commissione istituisce un meccanismo di denuncia tramite il quale i beneficiari che subiscono un trattamento iniquo o un trattamento che li pone in una situazione di svantaggio per quanto riguarda l'impegno o l'erogazione di fondi pubblici in gestione diretta o concorrente, comprese le decisioni relative a gare d'appalto pubbliche, possono presentare denuncia direttamente alla Commissione. La Commissione garantisce che le persone fisiche o giuridiche siano adeguatamente tutelate in seguito alla presentazione di una denuncia.

5. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

- a) le procedure, le scadenze e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai

paragrafi 3 e 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

paragrafi 3 e 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57 bis

Rettifica degli errori

1. Gli Stati membri possono decidere di integrare nei loro piani strategici della PAC disposizioni che riconoscano ai beneficiari il diritto di modificare o altrimenti ripristinare la conformità di una dichiarazione amministrativa o di una richiesta di aiuto o di sostegno senza l'applicazione di riduzioni o di sanzioni nei casi in cui:

a) il beneficiario abbia commesso un errore materiale all'atto di informare sulla propria situazione;

b) il beneficiario abbia compreso male i criteri di ammissibilità o non abbia rispettato gli impegni e altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti per la propria situazione.

Tale diritto alla modifica o alla rimessa in conformità si applica nel caso in cui l'errore o l'inosservanza siano stati commessi in buona fede e non sembrano costituire un tentativo di frode.

Spetta alle autorità nazionali competenti valutare la buona fede di un beneficiario.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano il livello di controllo necessario ad una gestione efficiente dei rischi, ***che può essere inferiore al livello iniziale quando il sistema di gestione e il sistema di controllo funzionano correttamente e quando le percentuali di errori rimangono entro un livello accettabile. L'autorità pertinente costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale, al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio per gli interessi finanziari dell'Unione è più elevato.***

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui, rispettivamente, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

Emendamento

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio³⁴;

³³ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Emendamento

(c) "sistema di identificazione e di registrazione degli animali", il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito con regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio³⁴ **o, se del caso, il sistema di identificazione e registrazione dei suini stabilito dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio^{34 bis} e altre banche dati istituite dagli Stati membri relative agli animali in uso;**

³³ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

^{34 bis} **Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).**

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

Emendamento

f) "sistema senza onere di domanda", un sistema di domanda ***precompilata o di altro tipo*** per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati necessari richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un sistema di monitoraggio delle superfici;

Emendamento

c) un sistema di monitoraggio ***e controllo*** delle superfici;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sistema integrato riposa sulle banche dati elettroniche e sui sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.

Emendamento

2. Il sistema integrato riposa sulle banche dati elettroniche e sui sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica (***SIG***). ***A tale scopo, i SIG consentono di sovrapporre i dati geospaziali relativi alle parcelle agricole catastali o ai terreni di riferimento a quelli che delimitano zone protette o designate, istituite a norma della legislazione dell'Unione ed elencate all'allegato XI del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], quali i siti Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati e tutti i loro elementi paesaggistici e infrastrutture ecologiche (alberi, siepi, stagni, fasce***

tampone, margini forestali ecc.)

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione **può avvalersi** dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione **si avvale** dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento

I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro. ***Le informazioni pertinenti contenute in tali banche dati possono essere fornite anche sotto forma di sintesi.***

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari e i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutti i dati di

riferimento e degli attributi riguardanti i terreni che utilizzano o intendono utilizzare, al fine di consentire loro di presentare domande accurate.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda sia presentata **con il metodo geospaziale** fornito dall'autorità competente.

Emendamento

1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC, gli Stati membri impongono che la domanda **geospaziale** sia presentata **utilizzando il modulo** fornito dall'autorità competente.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema senza onere di domanda, consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti ammissibili sulla base dei dati contenuti nelle banche dati informatiche ufficiali, se non è intervenuta alcuna modifica, integrandoli, se necessario, con informazioni supplementari qualora siano stati apportati cambiamenti. I dati e le eventuali informazioni supplementari sono confermati dal beneficiario.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio delle superfici.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono un sistema di monitoraggio e **controllo** delle superfici. ***Per motivi debitamente giustificati, la Commissione può concedere un periodo transitorio per l'istituzione del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici agli Stati membri che non si sono avvalsi di recente di detto sistema.***

Emendamento 173

**Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di monitoraggio e **controllo** delle superfici secondo la metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Emendamento 227

**Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.

Emendamento

Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 63, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario. ***Esso garantisce altresì che, qualora i beneficiari facciano parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, tale gruppo possa essere identificato.***

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni per l'aiuto di cui all'articolo 63. ***Gli Stati membri, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.***

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun intervento di cui all'articolo 63, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che il campione per i controlli in loco copra almeno il 5 % dei beneficiari. Questa percentuale viene incrementata adeguatamente nel caso sia rilevata un'inosservanza significativa nel contesto di un dato intervento o misura. Gli Stati membri, tuttavia, possono ridurre tale percentuale quando il tasso di errore è a un livello accettabile.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi 1 e 5 dell'articolo 57 si applicano mutatis mutandis.

soppresso

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) forma, **contenuto** e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

Emendamento

a) forma e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

Emendamento 178

**Proposta di regolamento
Articolo 73 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) *caratteristiche di base e norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.*

Emendamento

b) *alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardanti il contenuto per trasmettere alla Commissione e mettere a sua disposizione i seguenti elementi:*

i) *le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di controllo e monitoraggio delle superfici;*

ii) *le misure correttive che dovranno essere attuate dagli Stati membri, di cui agli articoli 66, 67 e 68;*

iii) *le caratteristiche di base e le norme del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio e controllo delle superfici di cui agli articoli 67 e 68.*

Emendamento 179

**Proposta di regolamento
Articolo 73 – comma 2**

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro. ***Ove necessario, la Commissione invita esperti di paesi terzi, inclusi i paesi in via di sviluppo, al fine di ottenere una valutazione degli impatti esterni dell'attuazione della PAC a livello degli Stati membri.***

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 79

Testo della Commissione

Articolo 79

Programmazione

1. ***Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 75 nel periodo di controllo successivo.***
2. ***Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il programma di cui al paragrafo 1 e precisano:***
 - a) ***il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;***
 - b) ***i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.***
3. ***I programmi istituiti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se***

Emendamento

soppresso

la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma apportate dagli Stati membri.

5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono sottoposte a controllo in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

A norma dell'articolo 101 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a modificare le soglie di cui al primo comma.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Capo IV – titolo

Testo della Commissione

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità

Emendamento

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità ***per uno sviluppo sostenibile***

Emendamenti 183, 211cp1 e 283cp1 Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri ***istituiscono*** un sistema di controllo per ***assicurare*** che i ***beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo***

Emendamento

Gli Stati membri ***predispongono*** un sistema di controllo per ***garantire*** che i ***seguenti beneficiari adempiano agli obblighi di cui titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]:***

***IV del regolamento (UE) n. 229/2013
osservino gli*** obblighi di cui ***al*** titolo III,
capo I, sezione 2, del regolamento (UE)
.../... [regolamento sui piani strategici
della PAC].

***a) i beneficiari che ricevono
pagamenti diretti, come previsto al titolo
III del capo II del regolamento (UE) .../...
[regolamento sui piani strategici della
PAC];***

***b) i beneficiari che ricevono i
pagamenti annuali di cui agli articoli 65,
66 e 67 del regolamento (UE) .../...
[regolamento sui piani strategici della
PAC];***

***c) i beneficiari che ricevono sostegno
ai sensi del capo IV del regolamento (UE)
n. 228/2013 e del capo IV del regolamento
(UE) n. 229/2013.***

Emendamento 211cp2

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di lavoro e di occupazione
applicabili stabilite dai pertinenti contratti
collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a
livello nazionale, dell'Unione e
internazionale, gli Stati membri
assicurano la cooperazione tra le
competenti autorità nazionali responsabili
delle ispezioni sul lavoro e il sistema di
controllo di cui al primo comma. Nelle
situazioni transfrontaliere sono garantiti
anche il coordinamento e la cooperazione
con l'Autorità europea del lavoro (ELA),
il cui funzionamento è disciplinato dal
regolamento (UE) 2019/1149 del
Parlamento europeo e del Consiglio.***

Emendamenti 184, 211cp3 e 283cp3

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "ripetizione", l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma, a condizione che il beneficiario sia stato informato di un'inosservanza anteriore e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio a tale precedente situazione di inosservanza.

Emendamenti 185, 211cp3 e 283cp3

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Nel sistema di controllo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:*

3. *Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri:*

Emendamenti 186, 211cp3 e 283cp3

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici per eseguire i controlli in loco di cui alla lettera a);

c) laddove opportuno *e possibile*, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio *e controllo* delle superfici per eseguire i controlli in loco di cui alla lettera a); *e*

Emendamenti 187, 211cp3 e 283cp3

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) istituiscono un sistema di allarme rapido;

Emendamenti 188, 211 cp3 e 283cp3

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) stabiliscono i campioni per i controlli di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base all'analisi dei rischi e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno l'1% dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

soppresso

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri stabiliscono i campioni per i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi, ai quali possono applicare fattori di ponderazione, e includono una componente casuale provvedendo a che il campione copra almeno il 5 % dei beneficiari dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamenti 190 e 211 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 100 intesi a integrare il presente regolamento con norme relative ai controlli semplificati sugli agricoltori che partecipano ai regimi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC].

Emendamenti 191 e 211cp6

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. La Commissione adotta, per mezzo di atti esecutivi, determinate regole relative alla realizzazione dei controlli di cui al presente articolo, incluse norme che garantiscono che l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto all'articolo 13 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC];

b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, previsto all'articolo 12, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] dal momento che quest'ultimo disciplina le esigenze e le norme coinvolte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Emendamenti 212cp1 e 293

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In base a tale sistema, le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o **entrambe** le condizioni seguenti siano soddisfatte:

Emendamenti 212cp2 e 294

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

In base a tale sistema, le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una, **due** o **tutte** le condizioni seguenti siano soddisfatte:

Emendamento

b bis) l'inosservanza incida sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori impiegati dal beneficiario;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei sistemi di sanzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.

Ai fini della presente lettera, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente;

b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100

Emendamento

2. Nei sistemi di sanzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, ***di azienda agricola o di parti di essa*** durante l'anno civile considerato o durante gli anni in questione. Le norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari.

Ai fini della presente lettera, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di operazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente;

b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100

EUR. Le risultanze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario;

c) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se ***l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore.***

EUR. Le risultanze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario;

c) provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;

ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica; o

iii) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di un'altra autorità che non poteva ragionevolmente essere rilevato dal beneficiario interessato dalla sanzione amministrativa;

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 86

Testo della Commissione

1. Le sanzioni amministrative ***di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC]*** si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati ***nella suddetta sanzione del regolamento suddetto***, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell'importo totale dei

Emendamento

1. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati ***all'articolo 84, paragrafo 1***, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni sono proporzionate e dissuasive, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Se l'inosservanza è dovuta a negligenza, la percentuale di riduzione è di solito pari al 3% dell'importo totale dei

pagamenti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri **possono istituire un** sistema di allarme applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inosservanza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.

Gli Stati membri **possono prevedere** una formazione **obbligatoria** nell'ambito del sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] **ai** beneficiari che hanno ricevuto un allarme.

3. In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è **più alta di quella da applicare in caso di inosservanza per negligenza sanzionata per la prima volta.**

4. In caso di inosservanza

pagamenti di cui al paragrafo 1. **Detta riduzione è determinata sulla base della valutazione della gravità dell'inosservanza in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.**

Gli Stati membri **istituiscono e utilizzano il** sistema di allarme **di cui all'articolo 84, paragrafo 3**, applicabile a singoli casi di inosservanza verificatasi per la prima volta e che, data la limitata rilevanza della gravità, portata e durata, non danno luogo a riduzione o esclusione. **L'autorità competente notifica al beneficiario l'obbligo di adottare misure correttive e propone le eventuali misure da adottare per porre rimedio all'inosservanza.**

Qualora in un successivo controllo nel giro di tre anni civili consecutivi si stabilisca che l'inosservanza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inosservanza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.

Gli Stati membri **prevedono** una formazione **specificata in materia di condizionalità** nell'ambito del sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC] **per i** beneficiari che hanno ricevuto un allarme **e che possono essere obbligati a parteciparvi.**

3. In caso di ripetizione dell'inosservanza, la percentuale di riduzione è **in linea generale pari al 10 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.**

In caso di ripetizioni consecutive dell'inosservanza per le quali non sia stata adottata alcuna motivazione giustificata dal beneficiario interessato, si ritiene che il medesimo abbia agito con carattere intenzionale ai sensi del paragrafo 4.

4. In caso di inosservanza

intenzionale, la percentuale di riduzione è ***più alta di quella applicata in caso di ripetizione*** di cui al paragrafo 3 e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

5. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, a norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con ulteriori norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 87 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono trattenere il **20%** degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 86.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A norma dell'[articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi.

intenzionale, la percentuale di riduzione è ***pari ad almeno il 15 % dell'importo totale dei pagamenti*** di cui al paragrafo 1 e può arrivare fino all'esclusione totale dei pagamenti ed essere applicata per uno o più anni civili.

5. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni, a norma dell'articolo 100 è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a integrare il presente regolamento con ulteriori norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni.

Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il **25%** degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 86.

Emendamento

1. A norma dell'[articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) .../... [regolamento RDC], e dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. ***Qualora i beneficiari facciano parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, le informazioni pubblicate devono consentire l'identificazione di tale gruppo.***

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 100 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 100, paragrafo 6. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) L'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, **gli articoli** 9 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le pertinenti norme di esecuzione e di delega continuano ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2020 e prima per il FEAGA, e per il FEASR in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i programmi di sviluppo

a) L'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, **l'articolo 9, l'articolo 26, paragrafo 5,** l'articolo 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le pertinenti norme di esecuzione e di delega continuano ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2020 e prima per il FEAGA, e per il FEASR in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i programmi di

rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 103

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103

soppresso

Disposizioni transitorie

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 101 intesi a integrare il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento, laddove necessario.